



TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

RG CP N 107 2023

Il Collegio, in persona dei magistrati:

1) Dott.ssa	Paola	PARLATI	Presidente
2) Dott.	Marco	MANCINI	Giudice rel
3) Dott.	Luciano Pietro	ALIQUO'	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO

(art 84 e ss CCII)

letto il ricorso del 2.11.2023 con il quale la società Impianti Tecnologici S.p.a. ha chiesto che fosse concesso il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con riserva ex art 44 comma 1 lett a) CCII;

letto il decreto del 13.11.2023 con il quale il Tribunale ha assegnato termine fino al 12.1.2024, poi prorogato al 12.3.2024, nominando commissario giudiziale il Dr Eugenio Colombo, fissando udienza di discussione, per come differita, al 25.3.2024, per sentire le parti;

rilevato che entro il prescritto termine la società ha depositato il ricorso *ex artt.* 40, 44, 84 e 87 c.c.i.i.;

udito il giudice relatore;

sentite le parti;

esaminato il parere del Commissario Giudiziale;

1

visto il deposito di nota e documentazione integrativa da parte della società debitrice ed esaminato il parere integrativo del commissario giudiziale.

OSSERVA

Preliminarmente, deve ritenersi sussistere ex art 27 ccii la competenza di questo Tribunale essendo la sede effettiva dell'impresa ubicata a Luisago (CO).

Nella fase di apertura del concordato, e in particolare quello in continuità aziendale, il Tribunale deve valutare ai sensi degli artt 7, 47 e 87 CCII se la proposta di concordato:

a) sia rituale (cioè sussistano i requisiti formali di sottoscrizione della domanda, la documentazione sia completa, siano concretati i presupposti processuali relativi a competenza e legittimazione, i presupposti soggettivi e quello oggettivo dello stato di crisi o di insolvenza);

b) non sia manifestamente inidonea a soddisfare i creditori e alla conservazione dei valori aziendali (ciò che si risolve in sostanza in "assenza di pregiudizio" per i creditori).

Nella fattispecie, la domanda è stata approvata e sottoscritta dall'organo amministrativo con le forme di cui all'art. 120 bis CCII.

Il ricorso è corredato dalla documentazione richiesta ex art 39 CCII, fatto salvo l'approfondito esame nell'ulteriore corso della procedura sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario giudiziale ex art 104 e 105 CCII.

Risultano prodotti i seguenti documenti:

- a) una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;;
- b) stato analitico - estimativa delle attività;
- c) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e con le rispettive cause di prelazione;
- d) bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- e) piano concordatario;
- f) attestazione del professionista indipendente ex art 87 co 2 e 3 CCII ;
- g) perizie di stima dei beni aziendali;
- h) certificazione debiti fiscali e contributivi / assicurativi;
- i) relazione riepilogativa atti di straordinaria amministrazione ex art 94 co 2 CCII.

Dagli atti acquisiti è risultato che ricorrono i requisiti soggettivi per poter disporre l'ammissione al concordato preventivo poiché la ricorrente:

- è impresa commerciale operante nel settore della produzione di sistemi impiantistici assoggettabile a liquidazione giudiziale (non si tratta di impresa minore ex art 2 co 1 lett d. CCII poiché le sue dimensioni superano, almeno in un criterio, le soglie al di sotto delle quali non è possibile accedere alla presente procedura di regolazione della crisi), come si apprezza dai bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi prodotti;
- versa in una situazione di squilibrio economico-finanziario che integra gli estremi della oggettiva e conclamata crisi, come risulta dalle affermazioni confessorie contenute nel ricorso.

La ricorrente ha depositato il piano concordatario il quale contiene un'analitica indicazione delle cause della crisi; delle strategie di intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; delle ragioni per le quali la continuità aziendale è funzionale al soddisfacimento dei creditori e delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

In particolare, la società ha basato la propria proposta di concordato in CONTINUITA' INDIRETTA sui seguenti pilastri:

- a) utilizzo delle liquidità disponibili;
- b) incasso dei canoni di affitto dell'azienda - con contratto stipulato anteriormente al deposito della domanda - nonché l'incasso del prezzo di cessione della stessa;
- c) riscossione dei crediti, prudenzialmente svalutati rispetto al valore nominale;
- d) liquidazione dei beni non ricompresi nel ramo d'azienda, quali gli immobili di Ravenna, le rimanenze di magazzino, le partecipazioni;
- e) apporto di finanza esterna rappresentata dall'impegno di un socio di vincolare un bene immobile ex art. 2465 ter cod.civ.

Il passivo, operate le rettifiche, è pari ad euro 124.318.337,95 (di cui ben 50.000.000,00 quale fondo per passività potenziali). L'attivo stimato ammonta a complessivi euro 13.862.973,00. Le risorse totali messe a disposizione nell'arco di piano (cd fabbisogno concordatario) sono pari a 13.399.544.

La proposta concordataria prevede:

- a) pagamento integrale delle spese di giustizia e delle spese di procedura in prededuzione;
- b) pagamento integrale del creditore ipotecario (classe 1);

- c) pagamento integrale dei crediti dei dipendenti (classe 2); dei crediti dei professionisti (classe 3); dei crediti degli artigiani (classe 4); dei crediti inps e inail di grado 1° (classe 6); dei crediti erariali compensati (classe 8 bis);
- d) pagamento in misura del 44,54% dei crediti condizionati all'escussione della garanzia del MCC e Sace (classe 5);
- e) pagamento in misura del 4,23% dei crediti dei fondi di previdenza e assistenza complementare (classe 7);
- f) pagamento in misura del 13,22% dei crediti erariali degradati al chirografo ex art.88 ccii (classe 8 bis);
- g) pagamento in misura del 4,15% dei crediti relativi a tributi locali degradati (classe 9);
- h) pagamento in misura del 4,10% de crediti di natura chirografaria ab origine degli istituti previdenziali e di assistenza (classe 20);
- i) pagamento in misura del 4,00% dei crediti inseriti nelle seguenti classi:23-24-25;
- j) pagamento in misura dello 0,25% dei crediti delle banche assistiti da garanzia MCC e Sace;
- k) pagamento dello 0,10% dei crediti quantificati per passività potenziali (classe 26) e per rischio fideiussioni (classe 28);
- l) rinuncia al pagamento da parte di amministratori e soci (classe 27) sospensivamente condizionata all'omologazione della proposta concordataria.

I criteri con cui il debitore ha provveduto alla suddivisione in classi appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici. Più precisamente la proposta prevede la suddivisione dei creditori nelle seguenti classi:

- a) creditori privilegiati inseriti nelle classi da 1 a 8;
- b) creditori chirografari degradati, per i quali si è utilizzata una numerazione progressiva (classe 8 bis e la classe 9);
- c) creditori originariamente chirografari che si è ritenuto opportuno raggruppare, in fase di predisposizione del piano, dalla classe 20 alla classe 28 "non avendo, all'inizio dei lavori, idea di quante classi impostare. La numerazione iniziale si è poi mantenuta, per comodità, anche nella versione finale del piano".

Per quanto riguarda la tempistica per la soddisfazione dei creditori, l'attivo messo a piano venga realizzato come segue:

- 1) Cessione azienda (comprensiva del cespite immobiliare): prevista a giugno 2025 al fine di dare corso alla procedura delle offerte concorrenti di cui all'art. 91 CCII;
- 2) Cessione di nr 2 immobili non strumentali: una prima vendita viene prevista entro il 31 marzo 2025 e una seconda entro il 31 dicembre 2025;
- 3) Realizzo delle rimanenze di magazzino: entro il 30 giugno 2024;
- 4) Realizzo delle ulteriori rimanenze (ovvero crediti in contabilità come "Rimanenze"): previsto nell'arco temporale della durata del piano;
- 5) Incasso dei Crediti: si stima che avvenga in modo dilazionato nel corso del piano e comunque entro il 30 giugno 2026;
- 6) Realizzo dei crediti tributari: prevista la compensazione con i relativi debiti erariali concorsuali;
- 7) Apporto di nuova finanza: viene prevista la vendita dell'immobile, oggetto di vincolo ex art. 2645 ter c.c., con conseguente messa a disposizione della proposta concordataria dei flussi di cassa, entro il 30 giugno 2026.

Pertanto, in ipotesi di omologazione del concordato entro il 31/12/2024, la ricorrente, sulla base dei flussi di cassa in entrata, ipotizza: (i) che i creditori appartenenti alle classi da 1 a 8 vengano soddisfatti entro il 30/6/2025; (ii) che i crediti di cui alla classe 8 bis vengano soddisfatti entro il 31/12/2025; (iii) che i crediti inseriti nella classe 9 e nelle classi 20-21-23-24 e 25 vengano soddisfatti entro il 30/6/2025; (iv) che i crediti delle classi 26 e 28 vengano soddisfatti entro il 31/12/2026.

Infine, il proponente ha rimarcato l'utilità per i creditori della proposta concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale attesa la valorizzazione dell'attivo concordatario, in base alle stime di presumibile realizzo, pari a euro 13.378.632,89 (di cui euro 156.000,00 provenienti da finanza esterna) mentre, in ipotesi di liquidazione giudiziale, quantifica lo stesso pari ad euro 10.995.828,25. Pertanto, in ipotesi di liquidazione giudiziale, l'attivo realizzabile sopra precisato potrebbe permettere la soddisfazione integrale delle sole spese in prededuzione nonché del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati di grado poziore, mentre il concordato è più conveniente rispetto ad una ipotesi liquidatoria oltre a garantire il mantenimento, pressoché integrale, dei livelli occupazionali.

Esaminato il parere favorevole (anche in sede di nota integrativa in esito ai chiarimenti della società) espresso dal commissario giudiziale ed esaminata l'attestazione (anche quella integrativa) del professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, entrambi si esprimono sulla idoneità del piano ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Come noto, quando il piano si fonda sulla continuità aziendale, alla stregua della migliore dottrina, il vaglio del Tribunale si concentra essenzialmente su profili di ammissibilità, anzitutto giuridica, della domanda di accesso, senza sindacare la fattibilità (economica) del piano (ossia la convenienza o meno della proposta rimessa ai creditori), se non quando appaia manifestamente inidoneo a conseguire quel che viene prospettato, oltre poi alla corretta formazione delle classi (cioè che le classi non alterino l'ordine delle prelazioni; all'interno di ciascuna classe il trattamento sia paritario; la proposta abbia rispettato le regole che impongono al debitore la suddivisione dei creditori in classi, ex artt. 84 e 85 CCII), sull'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante e, in definitiva ed al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in continuità in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, anche la verifica che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.

Il Collegio ritiene che gli argomenti svolti a sostegno della funzionalità della prosecuzione dell'attività posta alla base del piano rispetto al miglior interesse dei creditori siano condivisibili, pur nel difficile giudizio di verosimiglianza di previsioni di stima che sorreggono il piano, tenuto conto dell'apporto di finanza esterna.

La proposta concordataria garantisce una specifica utilità economica a tutto il ceto creditorio e garantisce la conservazione dei valori aziendali attraverso la "continuità indiretta". Infine, l'alternativa alla procedura concordataria ossia la liquidazione giudiziale causerebbe la disgregazione del compendio aziendale con perdita dei flussi di cassa e, soprattutto, il venir meno dell'apporto di finanza esterna.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, apparendo la proposta ammissibile oltre che il piano non manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori.

Il Commissario Giudiziale procederà alle verifiche e alle comunicazioni ex art.104 CCII; procederà inoltre alle operazioni di cui all'art.105 co I CCII, con inventario del patrimonio (se disponibile), redazione e deposito di relazione particolareggiata sulle cause del dissesto (precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza), sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, deposito da effettuarsi almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Inoltre, il CG, in osservanza delle ulteriori previsioni di cui all'art.105 CCII illustrerà tra l'altro con relazione integrativa qualora emergano eventuali informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione consapevole del voto, comunicandola ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

Le spese di procedura ex art 47 CCII, limitatamente a quelle connesse al compenso appostato del Commissario Giudiziale (322.400), sono definite in dispositivo nella misura minima del 20% circa.

P.Q.M.

visti gli artt. 7, 47, 84, 87, 105, e 107 CCII;

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo proposto dalla società IMPIANTI TECNOLOGICI S.P.A., con sede legale in Milano, via Vincenzo Gioberti, n. 8, c.f. 00616780136 e sede operativa (C.O.M.I.) in Luisago (CO), via Milano, n. 1/A

nomina

giudice delegato per la procedura il Dr Marco MANCINI;

conferma

la nomina del commissario giudiziale Dr Eugenio Colombo;

stabilisce

che le operazioni di voto avranno inizio il giorno 17.6.24 ore 9:00... e termineranno il giorno 20.6.24 ore 20:00 disponendo che i creditori facciano pervenire telematicamente il proprio voto all'indirizzo di posta elettronica del commissario giudiziale;

fissa

il termine perentorio del **7.5.2024** per il deposito nella cancelleria del tribunale da parte della società proponente della somma di Euro 65.000,00 su conto corrente intestato alla procedura aperto presso istituto di credito che sarà comunicato dal Commissario Giudiziale;

assegna

al Commissario Giudiziale termine di giorni 10 per la comunicazione del presente decreto ai creditori, anche per le comunicazioni di cui all'art.104 CCII;

stabilisce

ai sensi dell'art. 94, quarto comma, c.c.i.i. che non è necessaria alcuna autorizzazione del Giudice delegato per tutti gli atti indicati al secondo comma della citata disposizione di valore inferiore ad Euro 5000,00;

manda

la cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla proponente, al Commissario Giudiziale, al Pubblico Ministero nonché per la sua trasmissione per estratto al locale ufficio del registro delle imprese.

Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 22.4.2024

IL DIRETTORE
Dott. Nicola Petronella



Il Presidente
Paulan

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 24 APR 2024

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE
Dott. Nicola Petronella

7